



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Pasquale FAVA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio iscritto al n. **80553** del registro di Segreteria, proposto da **XX**
, nato il omissis a omissis (omissis), c.f. omissis, residente in omissis
(omissis), Via omissis, n. omissis domiciliato presso lo studio
dell'Avv. Giovanni Carlo Parente Zamparelli (PRNGNN63C11Z114I - PEC
avvgiovannicarloparente@puntopec.it) in Roma, Via Emilia, n. 81 (fax:
06.42004726), che lo rappresenta e difende congiuntamente all'Avv. Stefano Monti
(MNTSFN75L05F224T - PEC stefanomonti@ordineavvocatiroma.org), giusta
procura in atti;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro - tempore

nonché contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE, Comitato di verifica per le
cause di servizio, (di seguito solo "Comitato" o "CVCS"), in persona del Ministro
pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta,
dalla dott.ssa Lucia Squicciarino, dirigente di 2° fascia del Ministero
dell'Economia e delle Finanze e dalle dott.ssa Marianna Pacelli e dott.ssa Federica
Stelli, funzionarie del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tutte in servizio
presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, giusta la procura speciale, in atti, del
dott. Francesco Paolo Schiavo, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del
Tesoro, elettivamente domiciliato in Roma, via XX Settembre, 97, presso gli uffici

della Direzione dei Servizi del Tesoro e presso il seguente domicilio digitale, pec:
dcst.dag@pec.mef.gov.it

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (CF: 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Incletolli (NCLFLV62T42H501M; pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it) con la quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura generale alle liti in atti.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;

Visto il decreto presidenziale n. 1159 del 11.12.2024 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi nel corso dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 l'Avv. Stefano Monti per il ricorrente e la Dott.ssa Marianna Pacelli per il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nessuno è comparso per l'INPS e per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Esaminati tutti gli atti del processo.

PREMESSO

1. Il ricorrente Sig. XX, Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri in congedo, è insorto avverso il decreto dell'INPS RM032024968558 del 8.8.2024, con il quale era stata liquidata la pensione di privilegio (istanza ricorrente del 6.10.2016) con conferma della 8^a Categoria – Tab. A ex D.P.R. n. 915/1978 (già concessa con atto RM032020928468, del 7.5.2021) sulla scorta del parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio pos. n. 17751019 (parere n. 1058132024), posto alla base della determinazione dell'INPS che respingeva la domanda di riconoscimento di causa di servizio, parimenti contestato.

Il ricorrente ha ricostruito in dettaglio gli esiti dei diversi accertamenti svolti ai fini della valutazione delle patologie lamentate ai fini della

invocata dipendenza da causa di servizio e connessa ascrivibilità a categoria utile all'invocato trattamento pensionistico di privilegio.

In particolare, ha dedotto che a far data dal mese di maggio 1992 aveva prestato servizio pressoché ininterrottamente presso il Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma (come da "stato di servizio" – doc. 4 ricorso). A seguito di gravosi e prolungati servizi, con conseguenti disagi fisici, ambientali e climatici, era stata riconosciuta in suo favore la dipendenza da causa di servizio in relazione alla patologia "*Ipertensione arteriosa controllata dalla terapia con iniziale retinopatia ipertensiva*" (processo verbale modello ML/AB n° 2495/99 del 16/02/2000, della Commissione Medico Ospedaliera (C.M.O.) del Centro Militare di Medicina Legale di Roma), pur venendo al contempo riconosciuto idoneo al servizio militare incondizionato nell'Arma dei Carabinieri. Tale infermità veniva, quindi, ascritta alla tabella A 8° categoria (di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n°834/1981).

Con successivo Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (n° 211/01, del 16/05/2001 – sub. doc. 6 ricorso) veniva, poi, negata la liquidazione dell'Equo Indennizzo per intempestività della domanda.

Con successivo processo verbale modello ML/AB n° C200/0550 del 18/12/2001 del Centro Militare di Medicina Legale di Roma era inoltre riconosciuta come dipendente da causa di servizio l'infermità "*Esiti di pregressa ferita con perdita di sostanza 1 dito mano dx senza reliquati clinici in atto*", per la quale non vi era tuttavia l'ascrivibilità tabellare ai fini dell'Equo Indennizzo.

Con ulteriore processo verbale modello ML/AB n° D2010547, del 24/09/2003, della Seconda C.M.O. del Centro Militare di Medicina Legale di Roma, era inoltre riconosciuta l'infermità: "*Verticalizzazione del rachide cervicale con iniziali segni di spondiloartrosi cervicale in esito a colpo di frusta con segni di sofferenza neurogena radicolare, preg. trauma cont.vo parete toracica ant., trauma contusivo gomito e polso dx*" (doc. 7 ricorso)

con giudizio di idoneità *“al servizio militare incondizionato nell’Arma CC”*, ricondotta alla tabella A, 8° categoria.

Con ulteriore processo verbale modello BL/B n° A91303834 del 07/06/2013 della C.M.O. Carabinieri del Dipartimento Militare di Medicina Legale (D.M.M.L.) di Roma (doc. 8 ricorso), era riconosciuto l’aggravamento dell’infermità *“Ipertensione arteriosa instabile con danno renale dx da rene escluso e retinopatia ipertensiva”*, e con riconoscimento di parziale idoneità al servizio (*“Si inidoneo in forma parziale al servizio di istituto nei CC ai sensi delle leggi 738/81 e 68/99”*) e attribuzione alla 6^a categoria tabella A e, considerato il cumulo con l’infermità artrosica del rachide, alla 5° categoria medesima tabella.

Con ultimo processo verbale modello BL/B n° A11601423, del 05/05/2016 (all.to 11) della Prima CMO del DMML di Roma, il ricorrente era infine giudicato *“NON idoneo permanentemente al SMI (servizio militare incondizionato) nei CC in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto”* per diverse infermità: *“1) Verticalizzazione del rachide cervicale con iniziali segni di spondiloartrosi cervicale in esito a colpo di frusta con segni di sofferenza neurogena radicolare, preg. trauma cont.vo parete toracica ant, trauma contusivo gomito e polso dx; 2) Ipertensione arteriosa grave con impegno d’organo in nefrectomizzato con insufficienza renale al III stadio; 3) Esiti di pregressa ferita con perdita di sostanza 1 dito mano dx senza reliquati clinici in atto; 4) Diabete mellito tipo 2 in T.O. con ipoglicemizzanti orali”*. Le infermità di cui ai punti 1), 2) e 3) del giudizio diagnostico venivano considerate tutte dipendenti da causa di servizio (cfr. pag. 1 verbale), mentre l’infermità di cui al punto 4) (diabete mellito tipo 2) era considerata non dipendente da causa di servizio.

Ai fini del giudizio della liquidazione della Pensione Privilegiata le infermità venivano complessivamente ascritte alla tabella A 3^a categoria e ritenute non suscettibili di miglioramento.

L’INPS, procedeva dunque alla richiesta di una valutazione tecnica al

Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (C.V.C.S.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.) che con parere n°1058132024 del 29/05/2024 riteneva che *“l’infermità ipertensione arteriosa controllata dalla terapia con iniziale retinopatia ipertensiva non può riconoscersi dipendente da causa di servizio trattandosi di forma morbosa a genesi multifattoriale, caratterizzata da alterazioni dei meccanismi di controllo neurovegetativi e dei sistemi ormonali che regolano la funzione cardiovascolare e l’equilibrio idro-salino, non suscettibili di influenza da parte di generici disagi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”*. All’esito veniva quindi emesso il contestato provvedimento (protocollo INPS n°7004394557), con il rigetto della domanda di riconoscimento da causa di servizio per l’infermità ipertensiva e conferma della pensione di privilegio nella misura della 8^a categoria per la sola infermità artrosica.

Il ricorrente ha quindi così concluso *“- in via principale, A) disporre l’accoglimento del presente ricorso e l’annullamento dei provvedimenti impugnati, unitamente a quelli presupposti e conseguenti; B) riconoscere il diritto del ricorrente alla fruizione della p.p.o nella misura complessiva stabilita anche per cumulo, della 3^a Ctg. – Tab. A o in quella diversa, maggiore o minore, che sarà riconosciuta equa e conforme alla legge, anche ad esito di verifica e/o C.T.U., tenuto peraltro conto dell’aggravarsi della patologia ad esito degli eventi che continuano ad affliggere il militare; in via istruttoria, qualora occorra ed in ipotesi di respingimento delle censure sub 1. del presente ricorso, si chiede volersi disporre apposita C.T.U. e/o verifica, al fine di accertare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio delle menomazioni della integrità psico – fisica subite dal ricorrente e la complessiva ascrivibilità a tabella delle suddette patologie...”*

2. Con memoria del 19 settembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica delle Cause di Servizio eccependo in via preliminare la propria carenza di

legittimazione passiva atteso che, nel caso di specie il medesimo dicastero, attraverso il Comitato, partecipa al procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la sola fase di accertamento del nesso causale con i fatti di servizio (si veda art.10-11 DPR 461/01), restando estraneo al provvedimento finale che è di esclusiva competenza dell'Amministrazione di appartenenza del ricorrente (in questo caso il Ministero della Difesa). Nel merito ha, in ogni caso concluso per il rigetto della domanda in quanto infondata.

3. Con memoria del 17.11.2025 si è costituito in giudizio l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale rivendicando la correttezza delle valutazioni emesse dal Comitato di Verifica, nonché la corretta gestione delle istanze avanzate dall'odierno ricorrente da parte dell'Istituto previdenziale. Ha quindi concluso in via principale per il rigetto del ricorso in quanto infondato e, in via subordinata, ha invocato l'applicazione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. In via istruttoria ha nominato, per l'ipotesi di incarico peritale, i propri consulenti di parte.

4. Il Comando Generale dell'Arme dei Carabinieri in data 5 e 6 febbraio 2025 ha provveduto al deposito degli atti relativi al fascicolo amministrativo del ricorrente.

5. Nel corso dell'udienza del 16 dicembre 2025 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti difensivi e concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente deliberata la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in quanto eccezione preliminare tesa all'estromissione dal giudizio di un soggetto ad esso estraneo.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

È nota sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multis* Corte dei conti Sezione Giurisdizionale di Appello per la Regione Siciliana, Sentenza

25/A/2024) dalla quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi, che sulla scorta della natura di atto endo-procedimentale da attribuirsi ai pareri resi dagli organi tecnici deputati alla valutazione medico legale finalizzata al completamento del procedimento amministrativo ne esclude la autonoma impugnabilità. La natura endo-procedimentale di tali pareri, difatti, esclude la natura immediatamente lesiva degli stessi rendendoli atti non autonomamente impugnabili.

Atteso pertanto che il difetto di legittimazione passiva, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato eventualmente formatosi, sussiste allorquando la parte resistente non sia il soggetto nei cui confronti l'azione possa e debba essere esercitata in virtù delle norme che regolano il rapporto dedotto in giudizio, deve essere disposta la estromissione dal presente giudizio del Mef - Comitato di Verifica per le cause di servizio.

2. Venendo al merito del giudizio, appare all'evidenza la natura tecnica della fattispecie oggetto di causa tesa all'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una serie di patologie in atto in relazione alle quali è stata negata la dipendenza da causa di servizio.

RITENUTO

che, per l'esatta definizione della questione in esame, di natura tecnica medico legale, sia necessario acquisire motivato parere di un qualificato organo sanitario pubblico.

SI ORDINA

all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute di esprimersi, previa visita diretta del ricorrente, ove ritenuta necessaria e fatta salva diversa e motivata valutazione medico legale di esclusiva pertinenza del Ufficio medico legale incaricato, anche alla luce della documentazione medica già in atti nonché di ogni altra documentazione che lo stesso organo consulenziale ritenga necessario acquisire, in ordine al seguente quesito: *“accertare se la situazione clinica del ricorrente, con particolare riferimento a tutte le patologie esposte nel ricorso (Verticalizzazione del rachide cervicale con iniziali*

segni di spondiloartrosi cervicale in esito a colpo di frusta con segni di sofferenza neurogena radicolare, preg. trauma contusivo parete toracica anteriore, trauma contusivo gomito e polso dx; Ipertensione arteriosa grave con impegno d'organo in nefrectomizzato con insufficienza renale al III stadio; Esiti di pregressa ferita con perdita di sostanza 1 dito mano dx senza reliquati clinici in atto; Diabete mellito tipo 2 in T.O. con ipoglicemizzanti orali") siano da riferirsi come causa o come concausa al servizio reso in favore della Arma dei Carabinieri (secondo la prospettazione emergente dagli atti di causa del ricorrente) e, nella positiva, siano o meno ascrivibili a categoria utile a pensione privilegiata precisando, in caso positivo la relativa tabella e categoria, nonché la relativa decorrenza".

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, non definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio disponendone l'estromissione dal giudizio e, sospeso ogni ulteriore giudizio sul rito e sul merito

DISPONE

CHE l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, previa visita diretta del ricorrente, ove ritenuta necessaria e fatta salva diversa e motivata valutazione medico legale di esclusiva pertinenza dell'Ufficio medico legale incaricato, e nel pieno rispetto delle garanzie del contraddittorio, con facoltà per le parti costituite di farsi assistere da un consulente di fiducia, esprima il proprio motivato parere sul quesito formulato in parte motiva.

L'Organo precedente provvederà a comunicare alle parti costituite o, se già nominati, ai propri consulenti tecnici, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo unitamente al parere la documentazione acquisita. Con facoltà per la parte ricorrente di esibire o produrre direttamente al

suddetto organo di consulenza, in occasione della visita diretta, perizie e certificazioni mediche.

A tal uopo

FISSA

per l'espletamento dell'incarico de quo i seguenti termini:

- **30 gennaio 2026** per l'inizio delle operazioni peritali;
- **30 maggio 2026** per la trasmissione, ad opera dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato, di uno schema della propria relazione medico legale alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
- **30 giugno 2026** per eventuali osservazioni e conclusioni delle parti o, se nominati, dei loro consulenti tecnici;
- **30 luglio 2026**, per il deposito in Segreteria della relazione finale, in cui l'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute incaricato dia conto delle osservazioni e delle conclusioni delle parti o dei loro consulenti tecnici e prenda specificamente posizione su di esse;

MANDA

alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e la trasmissione all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, di copia della presente ordinanza e del fascicolo processuale.

Spese al merito.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.12.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
16.12.2025
16:06:13
GMT+01:00